



OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotona al 31/12/2017 ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.). Approvazione.

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **20** del mese di Dicembre nella Sede Municipale alle ore **17:00** e in prosieguo.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – 1^a convocazione, ed in seduta pubblica sotto la presidenza del Presidente Serafino Mauro.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

		Si	No			Si	No
1)	PUGLIESE UGO - SINDACO -	X		20)	MARULLO ROBERTO		X
2)	AMBROSIO MICHELE		X	21)	MAURO SERAFINO	X	
3)	ARGENTIERI PIUMA ANTONIO		X	22)	MAZZA DOMENICO	X	
4)	BARBIERI ROSANNA		X	23)	MEGNA MARIA RITA	X	
5)	BIANCHI MASSIMILIANO	X		24)	MEGNA MARIO	X	
6)	CARCEA GIUSEPPE RENATO	X		25)	MERCURIO INES	X	
7)	CAVALLO RAFFAELLA		X	26)	OPPIDO ANNA MARIA	X	
8)	CIMINO MANUELA		X	27)	PAGLIAROLI PISANO	X	
9)	CORREGGIA ANDREA	X		28)	PEDACE ENRICO	X	
10)	DE FRANCO VINCENZO	X		29)	PROCOPIO GIOVANNI	X	
11)	DEVONA ANDREA	X		30)	PUCCI GIUSEPPE	X	
12)	FAMILIARI ANGELA	X		31)	PUPA TOMMASO	X	
13)	FIORINO GIUSEPPE	X		32)	SORGIOVANNI ILARIO	X	
14)	FLOTTA SAVERIO		X	33)	TORROMINO SERGIO		X
15)	FORESTA ROBERTA	X					
16)	GAETANO SALVATORE	X					
17)	GALEA MARIO	X					
18)	LARATTA ALBERTO	X					
19)	MARRELLI FABIOLA	X					

Totale presenti N. 25

Totale assenti

N. 8

Nel corso della seduta sono presenti gli assessori: De Luca, Frisenda, Galdieri, Gentile, Pedace, Pesce, Proto.

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott. Paolo Lo Moro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed esaminata la seguente proposta di deliberazione n. 147 del 6/12/2018 dell'Assessore alle Finanze, Dott. Benedetto Proto:

- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 emanato in attuazione dell'art.18 Legge 7 agosto 2015 n.124 che costituisce il nuovo “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato come “Decreto correttivo”);
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 6/12/2017 ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e/o razionalizzare.”* con la quale questo ente ha proceduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi del citato art.24 del TUSP;
- Visto l'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), che recita testualmente: *“fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”*
- Preso atto di quanto disposto dal successivo comma 2 dell'art. 20 del TUSP secondo cui devono essere alienate o oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 3) per le quali si verificano, nel rispetto di quanto previsto dall'art.20, comma 2, del T.U.S.P. le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (art.26, comma 12-quinquies D.lgs. n.175/2016);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 del T.U.S.P.;
- Considerato che alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate il Comune può conseguentemente mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;
 - Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - Tenuto inoltre conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Crotone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
 - Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del T.U.S.P. che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 D.Lgs n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- Valutate, pertanto, a seguito di ricognizione generale delle partecipazioni detenute, le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla riduzione della spesa pubblica;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione per cui fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
- Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Crotona ai fini della revisione periodica è stato effettuata in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale;
- Considerato che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Crotona alla data del 31 dicembre 2017 risultavano essere le seguenti:

	Denominazione società	Quota di partecipazione (%)
1	Akrea S.p.A.	100
2	CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	53,42
3	CORAP – Ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotona	1,667
4	Crotona Sviluppo S.p.A. in house providing	100
5	Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	2,358
6	Marina di Crotona S.p.A.	95
7	Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	7
8	PST KR-Parco Scientifico Tecnologico	1,59
9	SAGAS S.p.A.	37,04
10	STU Stazione S.p.A. in Liquidazione	35

- Considerato che per quanto concerne CORAP, ente pubblico regionale costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 29/06/2016 dall'accorpamento delle 5 ex ASI provinciali calabresi (L.R. 24/2013), pur svolgendo l'Ente servizi di interesse generale, lo stesso non rientra nell'ambito soggettivo da considerare ai fini della presente revisione ordinaria ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione sezione Autonomie nr. 9/2015 che, pur se con riferimento al tema del personale, ne motiva la non inclusione nelle partecipate in quanto Ente pubblico economico;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 186 del 30/12/2016 con la quale il Comune di Crotone ha acquisito l'intero capitale sociale della Società "Crotone Sviluppo S.c.p.A" con conseguente trasformazione della stessa in società totalmente pubblica ed *in house providing*;
- Vista la deliberazione di C.C. n.165 del 20/12/2016 con la quale il Comune di Crotone ha sottoscritto l'aumento di capitale sociale ed esercitato il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote azionarie della società "Marina di Crotone S.p.A." detenute dalla Camera di Commercio di Crotone e pari al 47,5% del capitale per cui la partecipazione attualmente detenuta nella stessa società è pari al 95%;
- Vista la nota agli atti di ufficio con la quale il Presidente del CdA della società partecipata *Marina di Crotone S.p.A.* porta a conoscenza l'avviso di convocazione di assemblea dei soci in seduta straordinaria avente ad oggetto la messa in scioglimento e liquidazione della società ed ogni altra deliberazione conseguente e ritenuto di doverne prendere atto ai fini della presente attività di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2017;
- Vista la nota societaria della "SAGAS S.p.A. in liquidazione" del 7/12/2018 acquisita in pari data al n.70858 del protocollo di questo ente dalla quale risulta convocata in data 20/12/2018 l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto nonché delle deliberazioni inerenti e conseguenti la procedura in corso;
- Vista la Visura della CCIAA di Crotone dalla quale si evince che la società partecipata denominata "Consorzio per la Promozione della Cultura e degli studi universitari" già sottoposta a procedura di liquidazione risulta essere stata cancellata, a chiusura della predetta procedura di liquidazione, dal registro delle imprese in data 24/2/2017;
- Ritenuto pertanto di dover considerare il quadro delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 anche alla luce le variazioni nel frattempo intervenute nell'assetto organizzativo delle suddette partecipate nell'ambito dell'attività di ricognizione e revisione che si attua con il presente atto rispetto alla situazione esplicitata nella deliberazione n.114/2017 che, in sede di revisione straordinaria ex art.24 TUSP, focalizzava la situazione al 23 settembre 2016;
- Considerato che occorre inoltre individuare le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre alle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, dello stesso Testo Unico, ed atteso che il processo di razionalizzazione previsto per ciascuna partecipazione deve concludersi entro un anno dalla ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione;

- Visti i termini e l'esito della ricognizione effettuata dal Comune di Crotone alla luce delle prescrizioni normative di cui al citato T.U.S.P. le cui risultanze sono evidenziate nella presente deliberazione e nella relazione tecnica allegata;
- Ritenuto che le partecipazioni da alienare e/o razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;
- Verificata, nell'ambito dell'attività di revisione condotta, la sussistenza delle motivazioni per il mantenimento, l'alienazione e/o la razionalizzazione delle partecipazioni per come esplicitato dalla presente deliberazione e dalla relazione tecnica di supporto;
- Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata razionalizzazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del "Decreto correttivo", il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione e/o razionalizzazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che ogni misura deve essere comunque adottata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti successivamente predispongano le procedure amministrative più adeguate per adottare le misure concernenti ciascuna partecipazione in conformità a quanto contenuto nella presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa in materia;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed approvato con decreto sindacale n. 1 del 31/3/2015;
- Vista altresì la relazione sui risultati conseguiti dal citato piano approvata con decreto sindacale n.1 del 31/3/2016;
- Considerato che la presente revisione, ai sensi dell'art.20, comma 2, del T.U.S.P., costituisce aggiornamento degli atti adottati nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione n.114/2017;
- Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n.175/2016;
- Viste le "LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO CORTE DEI CONTI" emanate in data 23 novembre 2018 e pubblicate sul Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it>;
- Visto il parere n.54/2017 della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna in ordine al dato relativo al "fatturato" di cui all'art.20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P.;

- Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel);
- Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 3), del D. Lgs. n.267/2000 con verbale n. 177 del 17-12-2018 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Crotone alla data del 31 dicembre 2017, in aggiornamento alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art.24 del TUSP approvata da questo ente con deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017, ai fini della razionalizzazione periodica di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.) per come dettagliato nella relazione tecnica che si allega al presente provvedimento (Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di confermare il mantenimento, per le ragioni indicate nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, delle partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - *Akrea S.p.A. società in house providing partecipata al 100%;*
 - *CONGESI- Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese, società partecipata al 53,42%;*
 - *Crotone Sviluppo S.p.A., società in house providing partecipata al 100%*
- 4) Di dare atto che le società partecipate *Marina di Crotone S.p.A. e Sagas S.p.A.*, per le quali in sede di revisione straordinaria si era disposto lo scioglimento mediante messa in liquidazione, risultano ad oggi essere stata sottoposte a procedure di liquidazione finalizzate allo scioglimento nel rispetto dell'iter previsto con deliberazione di C.C. n.114/2017 e che quindi le stesse partecipazioni non devono essere oggetto di ulteriore misure di razionalizzazione;
- 5) Di dare atto che le società partecipate *Progetto Magna Graecia s.r.l. e Stu Stazione S.p.A. in liquidazione*, individuate in sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione n.114/2017 quali partecipazioni societarie per le quali risultava necessario lo scioglimento a completamento di procedure di liquidazione già in corso, sono tutt'ora sottoposte alle predette procedure per cui non risulta necessario attuare ulteriori misure di razionalizzazione se non proseguire con il monitoraggio relativo all'iter in via di completamento;
- 6) Di dare altresì atto che, non risultano più in essere le partecipazioni in *Aeroporto S.Anna S.p.A.* (in esercizio provvisorio fino al 31/10/2016 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Crotone n.7/2015, del 15/4/2015) *Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone s.c.a.r.l. In liquidazione* (società cancellata dal Registro delle Imprese dal 24/2/2017) oggetto di precedente analisi, in sede di revisione straordinaria, in quanto partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore (23 settembre 2016) del D.Lgs. n.175/2016;

- 7) Di confermare, altresì, l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) delle partecipazioni societarie in Cultura & Innovazione s.c.a.r.l. e PST KR - Parco Scientifico Tecnologico, confermando le misure di razionalizzazione già disposte in sede di revisione straordinaria e ribadite nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione dando atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto o in alternativa di procedere anche ad alienazione a titolo gratuito per primario fine di portare a conclusione le misure di razionalizzazione adottate;
- 8) Di incaricare gli uffici comunali competenti alla predisposizione degli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto demandando altresì alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 9) Di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
- 10) Di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.
- 11) Di incaricare il servizio finanziario a comunicare l'esito della ricognizione attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano in copia, quali parti integranti;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentita la relazione dell'Assessore Proto;

Dato atto dell'uscita dall'aula dei Consiglieri Devona, Fiorino, Pupa e Megna Mario [Presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Pugliese (21)];

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Procopio e Sorgiovanni;

Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere tecnico

Copia

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotona al 31/12/2017 ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.). Approvazione.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 125 Reg. del 20.12.2018

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:Favorevole.

Crotone lì, 07-12-2018

Il dirigente

F.to - Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli -

Proposta n. CONSI - 147 - 2018



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotona al 31/12/2017 ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.). Approvazione.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 125 del 20.12.2018

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole.

Crotona lì, 07-12-2018

Il dirigente del Settore Finanziario

F.to - Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli -

Proposta n. CONSI - 147 - 2018

IL PRESIDENTE	F.to	<i>SERAFINO MAURO</i>
----------------------	-------------	-----------------------

Il Segretario Generale	F.to	<i>PAOLO LO MORO</i>
-------------------------------	-------------	----------------------

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi, **09.01.2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Il dipendente incaricato

F.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 09.01.2019

Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo